

## Delibera n° 2386

Estratto del processo verbale della seduta del  
**14 dicembre 2018**

**oggetto:**

DPREG 198/2011, ART 2, COMMA 2: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO PER L'ANNO 2018 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI FINANZIABILI AI SENSI DELL'ART 18 DELLA LR 11/2006 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ) E DELEGA ALL'AAS N. 2 - AREA WELFARE DI COMUNITÀ DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA LORO GESTIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, prevede il sostegno regionale in favore di progetti promossi e gestiti dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 bis della legge;

**Visto** l'articolo 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 e 11/2006, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), secondo cui, fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis della legge regionale 11/2006, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 18 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198, con cui è stato emanato il "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi", di seguito "regolamento";

**Richiamato** in particolare l'articolo 2, comma 2, del regolamento che rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la definizione annuale degli ambiti prioritari di intervento in relazione alle risorse disponibili;

**Atteso** che, in linea con la pianificazione strategica regionale e con un assetto organizzativo che mira alla promozione di un sistema integrato di politiche per la famiglia, attraverso la misura di sostegno dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni familiari si intende riconoscere, tra i fondamenti antropologici della nostra società, l'importanza e la pervasività dei legami familiari nella vita delle persone, sostenere la natalità e la genitorialità, promuovere il benessere familiare e in particolare:

- lo sviluppo di interazioni che rafforzano e valorizzano i legami solidaristici sia relativamente ai nuclei coniugali e genitoriali che ai rapporti intergenerazionali con le famiglie di origine;
- la pari dignità tra donne e uomini e l'equa condivisione di responsabilità sia all'interno dei nuclei familiari e nel lavoro di cura, riferito soprattutto a bambini e anziani, che nella vita economica e sociale;
- i percorsi di socializzazione dei bambini e delle bambine e i percorsi di uscita dalla famiglia di origine dei giovani ragazzi e ragazze, la loro transizione verso la vita adulta e il loro inserimento a pieno titolo nella cittadinanza responsabile e attiva;
- la realizzazione di iniziative volte a favorire mutualità e cooperazione tra famiglie nel perseguimento di fini comuni;

**Visto** l'articolo 2, comma 1, del regolamento che prevede due tipologie di intervento:

- a) favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura;
- b) promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici;

**Dato atto** che per le finalità di cui trattasi risultano complessivamente disponibili a bilancio per l'anno in corso euro 1.000.000,00 di fondi regionali (capitolo 8472);

**Ritenuto**, per quanto sopra, di individuare quali ambiti prioritari per la tipologia di intervento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento:

- progetti di scambio di buone prassi e auto-organizzazione di servizi, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra tempi di lavoro e di cura delle famiglie, che

sostengano la funzione genitoriale e la solidarietà intergenerazionale nei compiti familiari ed educativi e che promuovano la creazione di spazi e occasioni di incontro e socializzazione per bambini, giovani, anziani e disabili - quali ad esempio doposcuola, centri estivi, attività culturali, ludiche e ricreative - da realizzarsi anche in collaborazione con gli istituti scolastici, con le associazioni culturali o sportive o con le aziende del territorio, esclusi i progetti che prevedono la realizzazione di servizi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), compresi i progetti che prevedono la gestione di spazi di *co-working* dotati di spazi per bambini, in modo da agevolare i neo-genitori imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi - nel rafforzamento e proseguimento dei propri obiettivi lavorativi e professionali;

- iniziative di raccordo con i servizi pubblici, educativi e sociali, e con i consultori in ordine alla messa in rete di informazioni circa la loro fruizione e circa eventuali facilitazioni di accesso o benefici disponibili;

**Ritenuto** inoltre, per quanto sopra, di individuare quali ambiti prioritari per la tipologia di intervento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b) del regolamento:

- iniziative che promuovono mutuo aiuto tra singoli cittadini e cittadine, famiglie, gruppi informali e gruppi intermedi, quali banche del tempo, gruppi di acquisto e altre forme di scambio solidale tra le famiglie, con particolare riguardo al coinvolgimento in tali attività solidaristiche della componente maschile dei nuclei familiari interessati e dei giovani ragazzi e ragazze, anche attraverso lo scambio di buone prassi e la previsione di attività svolte da gruppi informali;

- iniziative di mutuo aiuto e solidarietà tra famiglie con particolari necessità quali, ad esempio, famiglie numerose, adottive o con presenza di persone con disabilità;

**Atteso** che, ai sensi dell' articolo 2, comma 2 del regolamento, la realizzazione dei progetti che rientrano negli ambiti prioritari individuati è attuata attraverso l'emanazione di un bando in cui sono stabiliti, oltre ai requisiti già indicati dal regolamento, i requisiti specifici dei progetti finanziabili e l'importo massimo del contributo concedibile;

**Visto** l'articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale 11/2006 secondo cui l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla medesima legge, può essere delegato, in tutto o in parte, ad altre amministrazioni pubbliche o a Insiel Spa”;

**Visto** l'articolo 3, comma 1, del regolamento, ai sensi del quale “con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 può essere individuato il soggetto cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dal presente regolamento, compresa l'emanazione del bando di cui all'articolo 2, comma 2”;

**Visto** altresì l'articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006 dove è previsto che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” - Area Welfare di Comunità (di seguito “Area Welfare”) per il supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale contemplati dalla medesima legge regionale 11/2006;

**Dato atto** che, per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2014 n. 17 di “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, sono intervenute modifiche territoriali delle Aziende sanitarie;

**Visto** in particolare l'articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R. 17/2014 che prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2015 tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana” sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” cui fa ora capo l'Area Welfare;

**Considerato** che la Giunta regionale, con deliberazioni n. 1843 del 7 ottobre 2011,

n. 1266 del 4 luglio 2014 e n. 1672 del 9 settembre 2016, in occasione della realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 18 della legge regionale 11/2006 attraverso il finanziamento dei precedenti bandi, ha già delegato l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'Area Welfare;

**Dato atto** che le precedenti esperienze di delega amministrativa all'Area Welfare per l'attuazione degli interventi contributivi di cui trattasi sono risultate positive, in quanto hanno permesso all'Amministrazione regionale di avvalersi del supporto di un soggetto particolarmente qualificato nelle relative tematiche, che ha garantito un'ottimale gestione dell'istruttoria di un cospicuo numero di domande di finanziamento e ha altresì fornito adeguato supporto ai soggetti interessati all'ottenimento di contributi per la realizzazione di progetti di notevole interesse per la comunità regionale;

**Ritenuto** pertanto, in ragione dell'attività già espletata a supporto degli interventi in materia e per garantire continuità nelle modalità di gestione degli stessi, di individuare nell'Area Welfare il soggetto pubblico cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla realizzazione dei progetti finalizzati a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie da attuarsi con le risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario;

**Dato atto** che tra le funzioni delegate all'Area Welfare rientrano:

- l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento sulla base delle indicazioni e degli ambiti prioritari d'intervento stabiliti dalla presente deliberazione;
- la raccolta, l'istruttoria, la valutazione delle domande di contributo con le modalità indicate nel regolamento e nel bando di finanziamento;
- la determinazione, concessione ed erogazione del contributo spettante e ogni altro adempimento amministrativo connesso nonché la successiva raccolta ed approvazione della documentazione presentata dai beneficiari a titolo di rendicontazione;
- il controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande di contributo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e sulla documentazione presentata a titolo di rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 21 bis, comma 2, della legge regionale 11/2006, ai sensi del quale "qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale";

**Visto** l'articolo 3, commi 2 e 3, del regolamento, secondo cui, rispettivamente:

- con deliberazione di Giunta regionale devono essere individuate le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre a sostenere i costi di gestione per le funzioni delegate, anche in misura forfetaria nella percentuale non superiore al 3 per cento del finanziamento destinato ai progetti, nonché le modalità di trasferimento dei fondi al soggetto delegato;
- il soggetto delegato provvede a rendicontare i fondi trasferiti nei termini stabiliti dalla predetta deliberazione di Giunta regionale e con le modalità disciplinate dal Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000;

**Ritenuto**, al fine di quanto sopra, di stabilire che l'importo a sostegno dei costi di gestione per le funzioni delegate all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" – Area Welfare di comunità – sia fissato nella misura forfetaria del 3 per cento dei fondi per l'attuazione dell'intervento, pari a euro 30.000,00 che trova copertura nel capitolo 8472;

**Ritenuto** altresì di determinare che i fondi per il finanziamento dei progetti, per euro

970.000,00 e il 3 per cento a sostegno dei costi di gestione, per euro 30.000,00, per un totale di euro 1.000.000,00 verranno trasferiti con le seguenti modalità all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" – Area Welfare di comunità:

- il 60 per cento a titolo di acconto a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti ammessi a contribuzione e della quantificazione complessiva del relativo fabbisogno finanziario;

- il saldo a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione delle rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari e dell'eventuale rideterminazione del fabbisogno finanziario complessivo relativo ai contributi concessi;

**Ritenuto** di fissare al 30 marzo 2021 il termine per la rendicontazione da parte di Area Welfare dei fondi trasferiti, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000;

**Su proposta** dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia;

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

**1.** Per l'anno 2018 sono individuati quali ambiti prioritari di intervento per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n.11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi" approvato con Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198 quelli riguardanti:

- progetti di scambio di buone prassi e auto-organizzazione di servizi, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra tempi di lavoro e di cura delle famiglie, che sostengano la funzione genitoriale e la solidarietà intergenerazionale nei compiti familiari ed educativi e che promuovano la creazione di spazi e occasioni di incontro e socializzazione per bambini, giovani, anziani e disabili - quali ad esempio doposcuola, centri estivi, attività culturali, ludiche e ricreative - da realizzarsi anche in collaborazione con gli istituti scolastici, con le associazioni culturali o sportive o con le aziende del territorio, esclusi i progetti che prevedono la realizzazione di servizi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), compresi i progetti che prevedono la gestione di spazi di co-working dotati di spazi per bambini, in modo da agevolare i neo-genitori imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi - nel rafforzamento e proseguimento dei propri obiettivi lavorativi e professionali;

- iniziative di raccordo con i servizi pubblici, educativi e sociali, e con i consultori in ordine alla messa in rete di informazioni circa la loro fruizione e circa eventuali facilitazioni di accesso o benefici disponibili;

- iniziative che promuovono mutuo aiuto tra singoli cittadini e cittadine, famiglie, gruppi informali e gruppi intermedi, quali banche del tempo, gruppi di acquisto e altre forme di scambio solidale tra le famiglie, con particolare riguardo al coinvolgimento in tali attività solidaristiche della componente maschile dei nuclei familiari interessati e dei giovani ragazzi e ragazze, anche attraverso lo scambio di buone prassi e la previsione di attività svolte da gruppi informali;

- iniziative di mutuo aiuto e solidarietà tra famiglie con particolari necessità quali, ad esempio, famiglie numerose, adottive o con presenza di persone con disabilità.

**2.** Di individuare nell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" – Area Welfare di comunità - il soggetto pubblico cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'intervento ed in particolare lo svolgimento

delle attività specificate in premessa.

**3.** Di stabilire che il sostegno dei costi di gestione per le funzioni delegate all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" – Area Welfare di comunità – sia fissato nella misura complessiva del 3 per cento dei fondi per l'attuazione dell'intervento pari ad euro 30.000,00.

**4.** Di determinare che i fondi per il finanziamento dei progetti, per euro 970.000,00 e il 3 per cento a sostegno dei costi di gestione, per euro 30.000,00, per un totale di euro 1.000.000,00 facenti carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2018 a valere sul capitolo 8472, verranno trasferiti con le seguenti modalità all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" – Area Welfare di comunità:

a) il 60 per cento a titolo di acconto a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti ammessi a contribuzione e della quantificazione complessiva del relativo fabbisogno finanziario;

b) il saldo a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione delle rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari e dell'eventuale rideterminazione del fabbisogno finanziario complessivo relativo ai contributi concessi.

**5.** Di fissare al 30 marzo 2021 il termine per la rendicontazione da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" – Area Welfare di comunità - dei fondi trasferiti, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE